



Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e, in particolare, l’articolo 11;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

VISTO il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l’articolo 2, comma 2, il quale stabilisce che “Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. [...] Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”;

VISTO altresì, l’articolo 38 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, come modificato dall’articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 3 del 2023, il quale, al comma 2, prevede che al Commissario straordinario di Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016;

VISTO altresì, l’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 3 del 2023, che ha introdotto, all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 1-ter, il quale prevede che “Con riferimento agli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all’articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, con il quale è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2022 – 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, con il quale il senatore dott. Guido Castelli è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino al 31 dicembre 2023;

VISTA la legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 412, che ha introdotto all’articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 il comma 4-octies, il quale prevede che “Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l’anno 2024”;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, e, in particolare, l’articolo 17, il quale stabilisce che “[...] il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24



342/2024
26.01.2024
Micolì
Sign. G. & WJ

Il Presidente della Repubblica

agosto 2016 e la *Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009* sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal *cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023*, quali *soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 [...]*”;

VISTO il *curriculum vitae* del senatore dott. Guido Castelli;

VISTA la dichiarazione resa dal senatore dott. Guido Castelli, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente l'insussistenza di cause di inconfirmità e incompatibilità, nonché, di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in relazione all'incarico in parola;

SENTITO il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, concernente la nomina del senatore dott. Guido Castelli a Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, adottata nella riunione del **16 gennaio 2024**;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri,

DECRETA

ART. 1

1. L'incarico di Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, conferito al senatore dott. Guido Castelli, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, è prorogato, per un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024.

ART. 2

1. Per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, non è previsto alcun compenso, gettone di presenza o, comunque, altro emolumento.
2. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a **ROMA Addì 18 GEN. 2024**

W. Berlusconi

[Signature]